



Consiglio Nazionale delle Ricerche

**La procedura di accesso ai dati e ai documenti  
relativi alla registrazione, al mantenimento e  
all'opposizione di un nome a dominio nel  
ccTLD .it.**

R. Rossi, L. Albertario

IIT B4-05/2014

**Nota Interna**

**Luglio 2014**



Istituto di Informatica e Telematica

# INDICE

<b>1. Introduzione.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi .....</b>	<b>3</b>
<b>3. I Regolamenti e la registrazione di un nome a dominio .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Il sistema di registrazione asincrono .....</b>	<b>6</b>
<b>5. Il sistema di registrazione sincrono .....</b>	<b>7</b>
<b>6. Diritto di accesso e attività del Registro .it .....</b>	<b>9</b>
<b>7. la procedura di accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it .....</b>	<b>11</b>
<b>7.1. I titolari del diritto di accesso.....</b>	<b>13</b>
<b>7.2. L'interesse legittimante l'accesso.....</b>	<b>13</b>
<b>7.3. Modalità di esercizio del diritto di accesso .....</b>	<b>15</b>
<b>7.4. Accesso e riservatezza .....</b>	<b>17</b>
<b>8. Allegati.....</b>	<b>20</b>

## 1. INTRODUZIONE

Il presente lavoro è dedicato all'esame della disciplina relativa all'accesso ai dati, documenti e informazioni connessa all'esercizio dell'attività di Registro italiano dei nomi a dominio in Internet (ccTLD .it) svolta dall'Istituto di Informatica e Telematica del CNR presso l'area della ricerca di Pisa. Tale analisi, quindi, prende in considerazione le modalità con cui all'interno del Registro si dà seguito alle richieste di accesso da parte dell'utenza al fine di consentire ai soggetti interessati la tutela dei loro diritti.

La disciplina adottata dal Registro.it si muove nell'ambito dell'attuazione dei principi e contenuti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" coordinata ed aggiornata con le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Con l'introduzione nella legge in esame del Capo V, Accesso ai documenti amministrativi, il legislatore nazionale ha previsto una specifica disciplina in materia di accesso al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e favorirne lo svolgimento imparziale riconoscendo a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo modalità che la legge stessa si incarica di indicare.

L'importanza e la portata delle previsioni dettate in materia di accesso ai documenti è di estrema rilevanza ed ha avuto positive ripercussioni sia in relazione al diritto di partecipazione al procedimento di formazione del provvedimento amministrativo, sia in funzione di tutela giurisdizionale amministrativa, obbligando così la Pubblica Amministrazione nel suo complesso a predisporre efficaci strumenti volti a soddisfare le sempre maggiori richieste di accesso ai documenti da parte dei privati cittadini.

Il principio di trasparenza ha sostituito dunque il più anacronistico e autoritario principio di segretezza<sup>1</sup> che improntava l'azione della Pubblica Amministrazione. La trasparenza è inclusa tra i principi generali dell'attività amministrativa ed essa assume nel diritto d'accesso del cittadino alla documentazione amministrativa una delle manifestazioni più rilevanti.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Secondo l'articolo 15 del DPR n. 3/1957 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) l'impiegato era tenuto al segreto d'ufficio e non poteva dare a chi non ne avesse diritto informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti e operazioni amministrative quando potesse derivarne danno per l'amministrazione e per i terzi. Cfr. G. Conso, Manuale di diritto amministrativo, G. Giappichelli Editore, Torino 2010, pag. 230

<sup>2</sup> Cfr. G. Conso, op. cit. pag. 232

## 2. IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Partendo dall'articolato e ricco contributo fornito dalla Commissione per l'Accesso ai documenti Amministrativi<sup>3</sup> si evidenziano quelli che sono gli elementi fondamentali della disciplina nel commento reso dalla Commissione stessa.

*Per "diritto di accesso" si intende, in base alla normativa vigente, il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi. Ne sono titolari tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l'accesso.*

*Per "documento amministrativo", si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"<sup>4</sup>.*

Il diritto di accesso si configura sul modello dei diritti di azione presentandosi come una posizione direttamente attribuita non per la cura di un interesse materiale ma piuttosto di una preesistente situazione giuridica collegata al documento di cui si richiede l'accesso. È dunque una posizione strumentale, un potere di agire per la tutela di un altro potere di agire (Bellomo).

Come riportato in premessa, la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi s'inserisce nell'ambito della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Il sistema normativo sopra richiamato ha modificato profondamente il rapporto tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino mediante il rafforzamento degli strumenti partecipativi al procedimento amministrativo rispetto all'utilizzo di strumenti di diritto privato da parte della Pubblica Amministrazione.

---

<sup>3</sup> La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è stata istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel 1991 a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo. E' l'organismo preposto alla vigilanza sull'attuazione del principio della piena conoscibilità e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, al quale possono rivolgersi privati cittadini e pubbliche amministrazioni. La legge 11 febbraio 2005 n. 15, di modifica ed integrazione della legge generale, ha conferito maggiore incisività al ruolo della Commissione, accrescendone le funzioni ed attribuendole nuovi poteri. Si confronti la URL [http://www.governo.it/Presidenza/DICA/4\\_ACCESSO/funzioni.html](http://www.governo.it/Presidenza/DICA/4_ACCESSO/funzioni.html)

<sup>4</sup> Si confronti quanto è riportato sul sito della Commissione per l'Accesso ai documenti Amministrativi. (<http://www.commissioneaccesso.it/>)

La partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa si è resa necessaria al fine di assicurare la riduzione degli spazi di discrezionalità presenti negli apparati burocratici.

Fino agli anni novanta esisteva la possibilità di accedere ai documenti amministrativi “esclusivamente” con l’impugnazione del provvedimento amministrativo ritenuto lesivo di un proprio diritto o interesse legittimo.

La dottrina criticava tale posizione ritenendo che consentire l’accesso, indipendentemente all’impugnazione dell’atto, avrebbe prodotto un vantaggio anche alla stessa amministrazione, sia in ordine alla speditezza della sua azione, che al risparmio dell’attività giurisdizionale.

Un contributo fondamentale all’innovazione della materia in questione è stato fornito da due raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa agli Stati membri<sup>5</sup> che sanciscono:

- *“Per ogni cittadino Il diritto di accesso alle informazioni in possesso della PA”*
- *“L’accesso all’informazione non può essere rifiutato solo a causa dell’insussistenza di un interesse specifico in capo al richiedente; deve essere assicurato nel rispetto del principio di uguaglianza; trova un limite esclusivamente nella salva guardia degli interessi pubblici e privati; il suo rifiuto deve essere necessariamente motivato e suscettibile di impugnativa”*

Con detti atti, pertanto, si evidenziava la necessità per gli stati di assicurare l’accesso più ampio possibile all’informazione detenuta dalla PA, considerando l’accesso ai documenti lo strumento più idoneo a favorire un esercizio dell’azione amministrativa più efficace e trasparente.

L’ordinamento Italiano recepiva i principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa con una serie di provvedimenti i cui capisaldi sono:

- La Legge 7 agosto 1990 n. 241. Recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi, coordinata ed aggiornata con le modifiche introdotte dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006 n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Devono essere altresì richiamati, per quanto di rispettiva applicazione:

- Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 400.

---

<sup>5</sup> Raccomandazioni nn. 19/81 e 89/81 del 25-11-1981 <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

- Il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

In tale quadro normativo ogni PA, in conformità a quanto previsto dalla stessa L. 241/90, ha emanato i propri regolamenti ordinamentali in materia di accesso.

Per quanto concerne il Consiglio Nazionale delle Ricerche si deve fare riferimento al Provvedimento organizzatorio relativo alle modalità e ai criteri di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 così come integrato dal Provvedimento n. 062 del 8 novembre 2007 Integrazioni e modifiche al Provvedimento organizzatorio del Direttore Generale del CNR n. 022 del 18 maggio 2007 prot.0041166 relativo alle modalità e ai criteri di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184<sup>6</sup>

### 3. I REGOLAMENTI E LA REGISTRAZIONE DI UN NOME A DOMINIO

L'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa svolge la funzione di Registro dei nomi a dominio per il ccTLD .it, in forza della delega attribuitagli il 23 dicembre 1987 da IANA (Internet Assigned Numbers Authority) – oggi trasformatasi in Dipartimento di ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Il Registro realizza le operazioni necessarie a garantire la funzionalità del servizio di registrazione dei nomi a dominio nell'ambito del ccTLD .it nel rispetto di quanto disposto dal "Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it", dal "Regolamento per la risoluzione delle dispute nel ccTLD .it" e dalle "Linee Guida" allegate ai predetti regolamenti (<http://www.nic.it/crea-e-modifica.it/regolamenti-e-linee-guida>)<sup>7</sup>.

Le regole di registrazione e mantenimento dei nomi a dominio, sia con riferimento ai contenuti tecnici che normativi che di risoluzione dei conflitti, non sono costituite da specifiche norme nazionali di diritto positivo, ma rappresentano piuttosto una normativa tecnica, di carattere pattizio. Le predette regole e procedure trovano la loro base nell'autonomia lasciata allo IIT e al Registro di dotarsi di una normativa, previo accordo con le rappresentanze dei Registrar e con le istituzioni; la rappresentanza delle predette realtà è organizzata nell'ambito del Comitato

---

<sup>6</sup> I documenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche relativi alla disciplina dell'Accesso agli atti sono reperibili alla URL <http://www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=64>

<sup>7</sup> Si veda per una disamina sul Registro italiano e sulle problematiche connesse ai nomi a dominio R. Rossi, "La qualificazione giuridica del nome a dominio", in Rivista di Informatica e diritto, I, 2009.

Consultivo di Indirizzo del Registro, organismo a cui è affidato il compito di esprimere indirizzi al fine del miglior assetto del Registro italiano, nell'interesse generale<sup>8</sup>.

La regolamentazione sulla base della quale il Registro .it opera è stata oggetto di significative revisioni al fine di mantenere l'equilibrio del sistema di registrazione potenzialmente pregiudicato dall'enorme incremento delle richieste di assegnazione di nomi a domini.

In tale contesto è importante considerare la modifica apportata al sistema di assegnazione dei nomi a dominio nella prima metà del 2007 a seguito della quale si è proceduto all'oscuramento parziale di alcuni dati concernenti l'assegnazione del nome a dominio quali, a titolo esemplificativo, l'indirizzo di residenza, l'indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, in più stretta aderenza alla normativa sul trattamento dei dati.

Con l'introduzione di tale modifica è stato consentito all'assegnatario di poter rendere, o meno, disponibili in rete, attraverso il Data Base Whois, i propri dati identificativi. Si è reso pertanto necessario per il terzo acquisire i dati dell'assegnatario, per mezzo di esplicita procedura presso il Registro .it, al fine del soddisfacimento dei propri diritti.

Ai fini della presente relazione è opportuno compiere una breve descrizione dei sistemi che hanno caratterizzato l'assegnazione dei nomi a dominio nel ccTLD .it in quanto l'accesso ai dati e ai documenti mantenuti dal Registro .it riguarda i nomi a dominio assegnati in entrambe le modalità di registrazione.

#### 4. IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE ASINCRONO

La gestione delle operazioni di registrazione in modalità asincrona, prima dell'introduzione dell'attuale sistema sincrono e di cui si parlerà al paragrafo successivo, avveniva principalmente attraverso l'utilizzo di documenti cartacei inviati dal Registrante o dal Maintainer al Registro .it, debitamente compilati e sottoscritti.

I Maintainer erano gli intermediari tecnici fra il Registro e l'utenza finale. In altri termini a tali organizzazione, attraverso la sottoscrizione di specifici accordi contrattuali con l'Istituto di Informatica e Telematica, erano affidati lo svolgimento di alcuni compiti e conseguenti responsabilità nel servizio di registrazione dei nomi a dominio.

La richiesta di registrazione di un nuovo nome a dominio era avanzata al Registro .it da parte dell'interessato mediante la sottoscrizione di un apposito documento definito "Lettera di

---

<sup>8</sup> Il Regolamento del Comitato Consultivo di Indirizzo del Registro .it che ne descrive anche i compiti è confrontabile alla URL <http://www.nic.it/conosciamoci/comitato-di-indirizzo-del-registro/regolamento-del-comitato-di-indirizzo-del-registro/?searchterm=comitato>.

Assunzione di Responsabilità” (LAR). In essa l’interessato, oltre ai suoi dati identificativi ed alla sigla del Maintainer, si assumeva la responsabilità riguardo all’uso e alla assegnazione del nome a dominio richiesto.

La registrazione del nome a dominio presupponeva anche l’invio del modulo elettronico compilato e trasmesso al Registro .it direttamente dal Maintainer; tale modulo conteneva le informazioni tecniche relative alla configurazione del dominio richiesto: nameserver primario e nameserver secondari (indirizzi IP e nome a dominio dei suddetti nameserver), indicazioni relative alla persona responsabile della gestione del nameserver primario di tale dominio (informazione indicata come “zone c” nel modulo elettronico) ed infine informazioni relative al richiedente il nome a dominio e agli incaricati dell’amministrazione del nome a dominio stesso (informazioni indicate come admin c, tech c e postmaster nel modulo elettronico).

Il Registro .it, verificati i dati contenuti nel modulo elettronico, la validità formale della LAR e la congruità dei dati riportati nei due documenti, procedeva alla registrazione del nuovo nome a dominio richiesto: inseriva cioè i dati tecnici inviati dal Maintainer nel Data Base dei Nomi Assegnati (DBNA) e, nel nameserver primario dei ccTLD .it, le informazioni relative ai nameserver autoritativi del dominio richiesto, delegando in tal modo la responsabilità della gestione del sottostante spazio dei nomi all’organizzazione assegnataria del dominio stesso con la conseguenza di attivare autonomamente i servizi sulla rete Internet.

Oltre alla Registrazione vi erano altre numerose operazioni dirette a consentire la gestione del nome a dominio disciplinate e organizzate tecnicamente dal Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio in vigore e dalle corrispondenti linee guida fra le quali si citano: l’operazione di modifica del Maintainer, l’operazione di modifica del Registrante, la cancellazione del nome a dominio ecc.

Date la suddetta modalità operativa i documenti che davano origine alle operazioni sui nomi a dominio erano presenti presso il Registro .it che li riceveva e ne curava anche la conservazione.

## 5. IL SISTEMA DI REGISTRAZIONE SINCRONO

Sulla base degli sviluppi avvenuti a livello internazionale, anche il Registro .it è stato impegnato, a decorrere dal 2007, nello studio e implementazione del sistema sincrono di registrazione in conformità agli standard internazionali già adottati dai principali gestori di TLD europei e mondiali. Il sistema sincrono è ad esempio il sistema utilizzato dal Registro del ccTLD “eu”, ed è ampiamente utilizzato nei gTLD e nei principali ccTLD.

Tale sistema è basato sul protocollo standard EPP (Extensible Provisioning Protocol) e, contrariamente al sistema asincrono sopra descritto, il sincrono prevede che il personale dell’intermediario (che in questo caso assume il nome di Registrar) intervenga direttamente sui database del Registro per inserire, aggiornare e cancellare dati personali relativi ai suoi clienti.



La registrazione di un nome a dominio è compiuta dal Registrar previa accettazione esplicita, da parte del Registrante, di ogni dichiarazione ed assunzione di responsabilità contenuta nel Modulo di registrazione (c.f.r. 3.1.6.1 Modulo di registrazione delle Linee Guida per la Gestione delle operazioni sincrone sui nomi a dominio nel ccTLD .it).

A tale riguardo è importante evidenziare che la procedura di acquisizione delle dichiarazioni deve avvenire in modo tale da consentire al Registrar stesso di trasmettere il Modulo di registrazione al Registro .it, nei casi e secondo le modalità stabilite nel citato Regolamento e linee guida. L'obbligo di documentare i fatti inerenti la registrazione e il mantenimento del nome a dominio è contrattualmente stabilito nell'accordo fra il Registro e i Registrar e il mancato rispetto di tale previsione conduce all'irrogazione di sanzioni al Registrar fino alla risoluzione del contratto in argomento<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Per quanto d'interesse si richiama l'art. 10 del contratto Registrar che per quanto concerne l'obbligo di documentazione testualmente dispone:

*“Il Registrar si obbliga inoltre a:*

- I) documentare che la registrazione del nome a dominio è avvenuta nel rispetto degli obblighi stabiliti nel presente contratto e nel Regolamento;*
- II) documentare le operazioni di mantenimento del nome a dominio richieste dal Registrante ed effettuate sulla base del Regolamento inoltrando la relativa documentazione al Registro, ove questo ne faccia richiesta;*
- III) mantenere la documentazione attinente la registrazione e qualsiasi altro dato o fatto concernente il mantenimento e la gestione del nome a dominio per almeno cinque anni dalla data di estinzione del contratto con il Registrante;*
- IV) trasmettere prontamente al Registro, secondo quanto previsto dal Regolamento del ccTLD .it, la richiesta di accesso ai documenti e alle informazioni avanzate dal terzo per la tutela dei diritti, per il successivo adempimento da parte del Registro, e la trasmissione al terzo richiedente;*

*V. Fatti salvi ulteriori obblighi derivanti da specifiche norme, la documentazione di cui sopra deve essere inviata al Registro in forma scritta o anche nelle forme equiparate ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale. La documentazione in oggetto consta di copia del formulario di registrazione e della contestuale comunicazione di conferma inviata al Registrante secondo quanto previsto dal decreto 206/2005, Codice del consumo o della direttiva 2000/31/CE, “Direttiva sul commercio elettronico”.*

*Per forma scritta s'intende riproduzione meccanica ex art. 2712 cc, ivi inclusa la copia analogica di documento informatico Essa deve essere altresì accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto 445/2000, sottoscritta in originale, o con firma digitale, dal legale rappresentante del Registrar, o da persona da questi delegata, che attesti la conformità della riproduzione*

Per quanto appena evidenziato emerge come il sistema di registrazione sincrono abbia coinvolto il Registrar anche in merito alla disciplina dell'accesso ai dati e ai documenti.

## 6. DIRITTO DI ACCESSO E ATTIVITÀ DEL REGISTRO .IT

Di seguito sarà ripercorso l'iter che ha condotto il Registro .it ad implementare una specifica procedura di accesso ai dati e ai documenti relativi all'attività posta in essere dal Registro .it stesso, alla luce di quanto previsto dalla normativa dettata dall'Ordinamento Giuridico e dal fondamentale contributo fornito dalla giurisprudenza amministrativa.

In generale e con riferimento all'applicabilità della normativa di accesso alle attività della Pubblica Amministrazione svolte in regime di diritto privato è utile ripercorrere i passi fondamentali che hanno portato il legislatore ad estendere l'attuazione delle norme sul diritto d'accesso a tutte le attività poste in essere dalla Pubblica Amministrazione *“concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”*, sebbene questo percorso sia stato caratterizzato anche da parere divergenti.

Con decisione n. 412 del 1995<sup>10</sup>, infatti, il Consiglio di Stato escludeva l'esercizio del diritto di accesso per le attività di diritto privato della Sezione speciale per l'Assicurazione del credito all'esportazione, sostenendo che i principi di buon andamento, correttezza e imparzialità della Pubblica Amministrazione devono essere garantiti solo quando la Pubblica Amministrazione stessa agisca in veste di autorità. L'aggettivo *“amministrativo”* usato nella L. 241/90 è utilizzato al fine di indicare l'esercizio di attività pubbliche autoritative.

Nel 1997, con la decisione n. 82<sup>11</sup> il massimo organo della giustizia amministrativa statuiva che devono essere ritenuti documenti amministrativi non solo quelli relativi ad atti espressione di potestà pubbliche ma anche quelli relativi agli atti di diritto privato. Estende dunque il concetto di attività amministrativa comprendovi ora anche l'attività di diritto privato volto alla cura di interessi pubblici. Con successiva sentenza n. 14 del 1998<sup>12</sup> tale organo fa presente, peraltro, che: *“Il diritto di accesso non può essere esercitato nei confronti di attività esclusivamente privatistica del tutto disancorata dall'interesse pubblico”*.

---

*all'originale, nonché la non alterazione e l'integrità del documento e delle informazioni in questo contenute”*.

<sup>10</sup> Si veda la decisione del Consiglio di Stato 412/1995

<sup>11</sup> Si veda la decisione del Consiglio di Stato n. 82 del 1997

<sup>12</sup> Si veda la decisione del Consiglio di Stato n. 14/1998

Da ultimo nell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato per mezzo delle decisioni nn. 4 e 5 del 22 aprile 1999 il Consiglio di Stato affermava che *“L'attività amministrativa è configurabile sia quando la Pubblica Amministrazione agisce con poteri autoritativi sia quando persegue i suoi obiettivi con attività retta dalle regole del diritto privato.”*

Il Legislatore con la L. 15/2005 recepisce l'orientamento giurisprudenziale. Il riscritto art. 22 L. 241/90 “Definizioni e principi in materia di accesso” al punto 1 dispone infatti che:

*d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.*

*e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.*

Ancora il punto 2 dello stesso articolo dispone che:

*“L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza”.*

Venendo dunque ad esaminare le attività del Registro questo opera nell'ambito dell'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e quindi è parte di un ente pubblico.

Peraltro, l'attività di registrazione dei nomi a dominio è realizzata dall'Istituto di Informatica e Telematica del CNR attraverso contratti di diritto privato, sulla base di quanto stabilito dall'art. 3 del decreto di riordino del CNR 27 giugno 2003, n. 127.

L'attenzione del Registro .it all'implementazione di una procedura ad *hoc*, idonea a consentire l'accesso ai terzi interessati, si fondava sulla considerazione che l'esercizio della funzione di Registro .it dovesse essere valutata comunque, nella sua essenza, come funzione rivolta alla cura di interessi pubblici e perciò dovesse essere espletata nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/90 procedendo oltre al dibattito sulla natura pubblica o privata di tale attività.

In tale direzione era andato peraltro anche il Tribunale di Udine con la sentenza 499/2004. Con detto provvedimento, infatti, il giudicante affermava esplicitamente che *“la tenuta regolare e corretta dei registri dei nomi a dominio (e, in particolare, del registro dei nomi caratterizzati dal ccTLD “.it”) rappresenti un servizio ormai da considerare di rilevante interesse pubblico”.*

In ambito comunitario, d'altronde, era stato ampiamente posto l'accento sul fatto che l'accesso al Web fosse pacificamente riconosciuto come un diritto fondamentale dell'uomo, un servizio

universale, che le istituzioni nazionali devono garantire ai propri cittadini. In tale direzione si esprime anche l'Unione Europea che sul punto ha predisposto uno specifico "CODICE DEI DIRITTI ONLINE VIGENTI NELL'UE"<sup>13</sup> a tutela dei cittadini che accedono e utilizzano la rete e servizi on line.

Alla luce di quanto appena evidenziato pare pertanto evidente che il nome a dominio, la cui funzione tecnica è quella di facilitare l'accesso alle risorse della rete Internet, dovesse necessariamente essere fatto rientrare nel concetto di servizio universale.

In tale contesto, pertanto, ritenuta l'attività svolta dal Registro .it quale attività d'interesse pubblico, il Registro .it stesso si predisponendo alla elaborazione di una specifica procedura che consentisse ai terzi interessati di accedere ai dati e ai documenti inerenti l'assegnazione e il mantenimento dei nomi a dominio nel ccTLD .it.

I cambiamenti apportati alla visibilità dei dati del Data Base del Registro .it ad accesso pubblico, a seguito del modificato orientamento adottato in materia di trattamento dei dati, in maggiore aderenza a quanto disposto dal Decreto Legislativo 1 giugno 2003 N. 196, rendevano quindi urgente, come già detto, l'implementazione di una specifica procedura.

## 7. LA PROCEDURA DI ACCESSO AI DATI E AI DOCUMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE, AL MANTENIMENTO E ALL'OPPOSIZIONE DI UN NOME A DOMINIO NEL CCTLD .IT

La procedura di accesso ai dati e documenti relativi all'assegnazione e al mantenimento di un nome a dominio è disciplinata dall'art. 5.2 "Accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar" del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it ([http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/Regolamento\\_assegnazione\\_v7.0.pdf](http://www.nic.it/documenti/regolamenti-e-linee-guida/Regolamento_assegnazione_v7.0.pdf)). La procedura è svolta nel rispetto di quanto disposto dal Provvedimento organizzatorio del CNR relativo alle modalità e ai criteri di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Detta procedura è stata implementata al fine di consentire l'accesso ai documenti e alle informazioni relative all'assegnazione e al mantenimento di un nome a dominio a "*chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato e correlato alle informazioni di cui si chiede l'accesso*". A tale riguardo, infatti, l'art. 5.2.1. annovera "*l'interesse connesso all'oggetto della richiesta*" fra gli elementi che necessariamente deve contenere l'istanza di accesso al fine di poter validamente attivare la procedura di interesse.

---

<sup>13</sup> Si confronti (<https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Code%20EU%20online%20rights%20IT%20final.pdf>).

In buona sostanza deve sussistere una situazione giuridicamente rilevante in ragione della quale e per la tutela della quale il diritto di accesso può essere azionato, conformemente alla normativa più volte citata.

Tale situazione soggettiva si caratterizza per una differenziazione dell'interesse del singolo da quello della generalità dei soggetti ed inoltre essa deve essere meritevole di tutela da parte dell'ordinamento.

Sul punto giova richiamare quanto espressamente evidenziato dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi<sup>14</sup> in merito al fatto che il diritto di accesso debba configurarsi come un diritto ad una informazione qualificata, non riconosciuto, peraltro, in via generale a tutti i cittadini, ma soltanto in relazione ad una specifica legittimazione, individuata appunto nella titolarità di un interesse per la tutela di situazione giuridicamente rilevante.

Ancora, il Consiglio di Stato<sup>15</sup> ha evidenziato che "*L'interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso non deve necessariamente consistere in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo. Questo deve solo essere giuridicamente tutelato, purché non si tratti del generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa e, accanto a tale interesse, deve sussistere un rapporto di strumentalità tra quest'ultimo e la documentazione di cui si chiede l'ostensione*".

L'importanza delle motivazioni a fondamento dell'istanza di accesso si riscontrano anche in tema di notifica al controinteressato. L'art. 5.2.4 del più volte richiamato Regolamento, infatti, obbliga il Registro .it ad allegare l'istanza di accesso alla comunicazione con cui viene notificato l'avvio del procedimento di accesso ai controinteressati, ovvero a tutti quei "*soggetti, individuati o facilmente individuabili che, dalla richiesta di accesso stessa, potrebbero vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza*".

Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere, solo con riferimento alla documentazione materialmente esistente al momento della richiesta.

Inoltre, il diritto di accesso può essere esercitato per chiedere esibizione di documenti di cui è certa l'esistenza e non al fine di provare l'esistenza di documenti che secondo l'istante sono stati a suo tempo formati.

A tale riguardo è opportuno ricordare che la Pubblica Amministrazione non è tenuta a elaborare i dati in suo possesso producendo atti per soddisfare la richiesta di accesso.

---

<sup>14</sup> Si veda parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi <http://www.commissioneaccesso.it/pubblicazioni.aspx>

<sup>15</sup> Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55.

## 7.1. I TITOLARI DEL DIRITTO DI ACCESSO

Ambito “soggettivo attivo” del diritto di accesso sono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori d’interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

I soggetti portatori d’interessi pubblici o diffusi (le associazioni, i comitati etc.) possono esercitare il diritto per la tutela dell’interesse differenziato della categoria rappresentata e non per la tutela degli interessi propri dei singoli associati. La legittimazione è subordinata alla verifica della rappresentatività dell’associazione o dell’ente esponenziale ed alla pertinenza dei fini statutari rispetto all’oggetto dell’istanza.

La normativa esclude le Pubbliche Amministrazioni poiché *“il diritto di accesso è esercitabile soltanto da coloro che si trovino in posizione di soggetti amministrati e non può, quindi, trovare applicazione nell’ambito dei rapporti paritetici tra soggetti pubblici”*<sup>16</sup>.

L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici s’informa al principio di leale cooperazione istituzionale, fatto salvo quanto previsto in tema di acquisizione d’ufficio d’informazioni e dati riguardanti stati, qualità personali e fatti contenuti in albi presso l’amministrazione competente (art. 43 D.P.R. n. 445/2000).

## 7.2. L’INTERESSE LEGITTIMANTE L’ACCESSO

Come in precedenza evidenziato al fine di poter avviare la procedura in discorso è necessario che sussista in capo all’istante una situazione giuridicamente rilevante in ragione della quale e per la tutela della quale il diritto di accesso può essere azionato.

Tale situazione soggettiva deve essere *“differenziata”* ovvero deve caratterizzarsi per una valorizzazione dell’interesse del singolo rispetto a quello della generalità degli amministrati. Ovviamente detta situazione deve essere meritevole di tutela da parte dell’ordinamento.

L’interesse legittimante l’accesso, oltre ad essere giuridicamente tutelato, deve necessariamente presentare un rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione (Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55).<sup>17</sup>

Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta possa essere mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente

---

<sup>16</sup> Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi <http://www.commissioneaccesso.it>

<sup>17</sup> Consiglio di Stato <http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/frmRicercaSentenza.asp>

rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Conseguentemente, quest'ultimo, deve essere considerato in astratto, escludendo che possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile. La legittimazione all'accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).<sup>18</sup>

La situazione giuridicamente rilevante che legittima l'istante non deve pertanto essere connessa esclusivamente alla tutela giurisdizionale essendo sufficiente anche una tutela procedimentale.

*“Il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie. ... omissis ..., inoltre, non costituisce una pretesa meramente strumentale alla difesa in giudizio della situazione sottostante, essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita così che la domanda giudiziale tesa ad ottenere l'accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l'anzidetta situazione (Cons. Stato, sez. VI del 12 aprile 2005 n.1680) ma anche dall'eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre (Cons. Stato, Sez. VI, 21 settembre 2006 n.5569. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).<sup>19</sup>*

L'interesse all'ostensione deve essere *“diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”* (cfr. punto b) art. 22. “Definizioni e principi in materia di accesso” L. 241/90). Tali attributi possono esemplificarsi come segue:

- Diretto: deve emergere il collegamento tra il soggetto istante e l'interesse giuridicamente rilevante.
- Concreto: nel senso di tangibilità dell'interesse. Trattasi di atti o provvedimenti idonei a dispiegare effetti nei confronti dell'istante, indipendentemente dall'effettiva lesione della posizione giuridica legittimante.
- Attuale: l'interesse verso il documento deve essere riferito ad una situazione attuale. Ciò non impedisce che la situazione giuridica da tutelare oggi non possa risalire al passato.

Deve sussistere quindi un nesso di strumentalità tra la conoscenza del documento e il fine che è l'effettiva tutela della situazione giuridica rilevante, ovvero un rapporto “diretto” tra documento, interesse all'accesso e situazione giuridica soggettiva.

---

<sup>18</sup> Commissione per l'accesso <http://www.commissioneaccesso.it/pubblicazioni.aspx>

<sup>19</sup> Commissione per l'accesso, n. del

A tale riguardo è pertanto necessario evidenziare l'importanza della motivazione fondante la richiesta di accesso poiché la sua genericità legittima il rigetto della richiesta di accesso da parte del Registro .it.

L'art. 5.2.1 del Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, nell'ambito dell'accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar, indica appunto gli elementi essenziali che devono essere presenti in una richiesta di accesso.

### 7.3. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti.

Il Regolamento e le Linee Guida per la risoluzione delle dispute riportano dettagliatamente i termini e le modalità con cui l'interessato deve proporre al Registro .it l'istanza di accesso, inoltre nelle Linee guida sono contenuti i modelli che possono essere utilizzati per avviare la procedura in discorso.

Tale disciplina è contenuta nel Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it, mentre le modalità da seguire e le prassi attuative sono disciplinate nelle corrispondenti linee guida.

L'istanza di accesso da presentare al Registro .it deve contenere:

- il nome a dominio;
- i riferimenti del soggetto richiedente;
- l'oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione;
- l'interesse connesso all'oggetto della richiesta;
- copia di un documento identificativo del soggetto interessato.

La richiesta di accesso deve essere avanzata dal soggetto che vi ha interesse; l'istanza può altresì essere presentata da persona da questi delegata. In tal caso la richiesta deve essere sottoscritta dal delegato e dal delegante, oppure il delegato è tenuto ad allegare alla richiesta la procura e il documento d'identità del delegante. Qualora la richiesta sia inoltrata da un legale nelle more di un procedimento giudiziario di cui il Registro è a conoscenza, l'istanza può essere redatta e inoltrata direttamente dal legale stesso.

La procedura in discorso prevede che il Registro .it notifichi l'avvio della procedura d'accesso ai controinteressati ovvero a tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili che, dalla richiesta di accesso stessa, potrebbero vedere compromesso il loro diritto alla riservatezza, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o con posta certificata laddove questa sia disponibile.



Alla notifica in questione il Registro .it deve allegare copia della richiesta di accesso in quanto il controinteressato ha diritto di presentare una motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della notifica. Se il controinteressato avanza motivata opposizione il Registro .it è tenuto a effettuare un bilanciamento tra le motivazioni che sottendono l'istanza di accesso e quelle contenute nell'opposizione all'accesso.

E' opportuno evidenziare che il Registro .it non è chiamato a valutare l'effettiva lesione del diritto vantato dell'istante in quanto detto giudizio spetta alle competenti autorità.

La funzione svolta dalla procedura di accesso ai dati e ai documenti relativi all'assegnazione e al mantenimento di un nome a dominio nel ccTLD .it, infatti, è indicata all'art. 5.2 *"Accesso ai dati e ai documenti relativi alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it anche mediante istanza ricevuta dal Registrar"* che al primo comma testualmente dispone:

*"Al fine di ottenere la documentazione relativa alla registrazione, al mantenimento e all'opposizione di un nome a dominio nel ccTLD .it nonché i dati riferiti all'assegnatario di un nome a dominio, chiunque abbia un interesse giuridicamente tutelato e correlato alle informazioni di cui si chiede l'accesso, deve inoltrare specifica richiesta al Registro nei modi e termini sotto riportati"*.

Il diritto di accesso, come emerge dal dettato regolamentare, non ha pertanto ad oggetto la verifica dell'effettiva lesione del diritto, ma concretizza il diritto degli *"interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi"*, come espressamente contenuto al punto a) dell'art. 22 *"Definizioni e principi in materia di accesso"* della L. 241/90, ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Per quanto appena detto ciò che rileva è la verifica, da parte del Registro .it, dell'esistenza di un *"interesse giuridicamente tutelato e correlato alle informazioni di cui si chiede l'accesso"* in titolarità del soggetto istante.

Questo rapporto di strumentalità deve però essere inteso in senso ampio, ossia in modo che la documentazione richiesta possa essere mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. Conseguentemente, quest'ultimo, deve essere astrattamente considerato, escludendo che possa esservi spazio per apprezzamenti in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale proponibile.

La legittimazione all'accesso non può dunque essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).

Pertanto il Registro .it a fronte del dettato normativo e dell'analisi comparativa delle ragioni delle parti, adotta il relativo motivato provvedimento.

Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza decorsi i quali la richiesta si intende respinta (silenzio rifiuto).

#### 7.4. ACCESSO E RISERVATEZZA

Un profilo particolarmente interessante della procedura in discorso, in particolare in merito al contenuto delle note di opposizione trasmesse da parte dei controinteressati, attiene al rapporto tra il diritto d'accesso e la tutela della riservatezza.

A tale riguardo, giova ricordare che il Regolamento di assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD .it agli artt. 5.2.6 "Esclusione del diritto di accesso" e 5.2.7 "Tutela della riservatezza", mutuando i contenuti dalla legge 241/90, rispettivamente dispongono:

*"Il Registro, previa valutazione accurata degli elementi a sua disposizione e del caso specifico, può escludere l'accesso per le seguenti tipologie di documenti:*

- *atti e documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall'articolo 24, comma 1 della legge 241/90;*
- *atti e documenti dai quali possa derivare una lesione ad interessi rilevanti individuati dall'articolo 24, comma 6, lettera a), b), e) della legge 241/90;*
- *documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolari, sanitari, professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono, quando la loro conoscenza possa arrecare grave insanabile pregiudizio ai soggetti cui le informazioni contenute nei documenti sono riferite ovvero i soggetti conferenti le informazioni abbiano evidenziato che le stesse sono assoggettate a particolari forme di tutela, in base a disposizioni di legge".*

*"Il Registro garantisce comunque ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.*

*Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nei termini previsti dall'articolo 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.*

*In ogni situazione in cui sia presumibile che l'accesso possa recare pregiudizio in relazione ai casi previsti dal precedente articolo 5.2.6 "Esclusione del diritto di accesso", il Registro valuta che l'interesse o il diritto per il quale l'interessato esercita l'accesso sia di peso pari o superiore alla tutela della riservatezza degli elementi contenuti nel documento.*

*Resta fermo, in ogni caso, il principio per cui i conflitti tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi devono essere risolti nel senso che l'accesso, finalizzato per la cura o la difesa di propri interessi*

*legittimi, prevale rispetto all'esigenza della riservatezza, nei limiti però in cui esso è necessario alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante".*

Conseguentemente il rapporto tra diritto di accesso e tutela della riservatezza deve essere letto alla luce del combinato disposto degli articoli 5.2.6 e 5.2.7 sopra richiamati, ovviamente nel più ampio quadro legislativo dettato sul punto delle norme di diritto positivo.

Punto di partenza della disamina in questione è ovviamente il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Il decreto in questione prevede una diversa tutela a seconda che si tratti di dati comuni della persona o di dati sensibili<sup>20</sup> e giudiziari.<sup>21</sup>

Per quanto attiene i dati comuni, si applica la normativa dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di accesso; pertanto l'interessato può ottenere i documenti contenenti dati comuni qualora lo stesso dimostri di vantare un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata al fine di curare o difendere un proprio interesse giuridico qualificato.

Per quanto concerne i dati sensibili e giudiziari è necessario richiamare quanto rispettivamente disposto agli artt. 59 "Accesso a documenti amministrativi" e 60 "Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale" del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

*"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela*

---

<sup>20</sup> art. 4, Definizioni, d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

<sup>21</sup> art. 4, Definizioni e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.p.r. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. In tale ipotesi la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consistere in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

*giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico".*

*"Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".*

Dal quadro normativo su esposto emerge pertanto che qualora i dati richiesti non attengano alle ipotesi previste agli artt. 59 e 60 sopra richiamati, i limiti al diritto di accesso sono dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 che, al settimo comma dell'art. art. 24 "Esclusione dal diritto di accesso", recita:

*"Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".*

In tale prospettiva pertanto sarà compito del Registro .it valutare le ragioni dell'istante anche alla luce delle eccezioni avanzate del controinteressato avendo tuttavia come riferimento il principio in base al quale, a norma dell'art. 24 sopra richiamato,,: *"Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici."*

Le richieste pervenute al Registro .it aventi ad oggetto l'accesso ai dati e ai documenti mantenuti dal Registro .it hanno riguardato sia istanze che richiedevano la notifica ai controinteressati, sia quelle relative ai dati e ai documenti dell'interessato e che non presupponevano tale notifica.

Complessivamente l'istruzione di tale attività, dalla ricezione dell'istanza, fino al soddisfacimento delle richieste di accesso, compresa la collaborazione istituzionale, è stimata in circa 120 pratiche annue.

## 8. ALLEGATI

### Modello indicativo d'istanza di accesso ai dati e ai documenti per soggetto diverso da una persona fisica.

Al Registro del ccTLD .it

Istituto di Informatica e Telematica del CNR

Ufficio Legale

Via Giuseppe Moruzzi, 1

I-56124 Pisa (Italy)

Oggetto: richiesta di accesso ai documenti relativi all'assegnazione e al mantenimento del nome a dominio \_\_\_\_\_ .it

Il sottoscritto (nome cognome) nato a (luogo di nascita e [provincia o stato estero]) il (data di nascita) delegato a rappresentare/legale rappresentante dell'organizzazione denominata (riportare il nome, la ragione sociale o la denominazione sociale completa dell'organizzazione richiedente) con legale rappresentante/titolare (nome cognome) partita IVA (numero partita IVA o codice fiscale numerico) con sede in (sede sociale [via/piazza, località, cap, provincia o stato estero]) indirizzo di posta elettronica (user@dominio)

#### CHIEDE

- al Registro del ccTLD .it la comunicazione dei dati riferiti al Registrante del nome a dominio " \_\_\_\_\_ .it", così come risultanti dal data base whois del Registro stesso;
- copia della seguente documentazione: .....

per i seguenti motivi: (specificare l'interesse diretto, concreto e attuale connesso all'oggetto della richiesta):

.....  
.....

chiede che quanto richiesto sia inviato al seguente indirizzo:

(riportare l'indicazione del luogo, il numero di fax e l'indirizzo e-mail dove si desidera ricevere la documentazione)

.....  
.....

Il sottoscritto si impegna a non far uso dei dati personali richiesti se non per gli scopi strettamente indicati sul presente modulo di richiesta, né a diffondere i predetti dati. Il sottoscritto si assume altresì ogni responsabilità relativa al non corretto utilizzo dei dati personali comunicatigli. In tutti i casi il sottoscritto si obbliga a tenere il Registro manlevato ed indenne da ogni onere o molestia per eventuali azioni di terzi o del Registrante in relazione alla presente richiesta ed agli eventi ad essa collegati o conseguenti.

Il sottoscritto:

- è consapevole che il Registro potrà agire nei propri confronti con azione civile e, se del caso, in sede penale, in ipotesi di falsa dichiarazione;
- si obbliga a tenere il Registro manlevato ed indenne da ogni onere o molestia per eventuali azioni di terzi o del Registrante in relazione alla presente richiesta ed agli eventi ad essa collegati o conseguenti.

Allega fotocopia del seguente proprio documento di identità: (tipo di documento, numero, autorità emittente).

Città, data .....

Il sottoscritto

Nome e Cognome

---

(Firma)

*“Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso l'Istituto di Informatica e Telematica, per le finalità strettamente connesse all'operazione di accesso ai dati personali e saranno trattati presso una banca dati dello IIT per lo svolgimento delle operazioni relative alla richiesta stessa nonché per le altre finalità di legge, e se del caso per la tutela dei diritti. Il titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso lo IIT - Registro.*

*I dati saranno comunicati al controinteressato o ai controinteressati ed a terzi ove prescritto dalla legge, da disposizione regolamentare o dal diritto comunitario, o, se del caso, ai fini della tutela dei diritti.*

*Il conferimento di tali dati all'Istituto di Informatica e Telematica del CNR è obbligatorio ai fini della valutazione della richiesta di accesso ai dati personali dell'assegnatario del nome a dominio. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Istituto di Informatica e Telematica”*

**Modello indicativo di istanza di accesso ai dati e ai documenti per persone fisiche.**

Al Registro del ccTLD .it

Istituto di Informatica e Telematica del CNR

Ufficio Legale

Via Giuseppe Moruzzi, 1

I-56124 Pisa (Italy)

Oggetto: richiesta di accesso ai dati del Registrante del nome a dominio \_\_\_\_\_ .it

Il sottoscritto (nome cognome) nato a (luogo di nascita e [provincia o stato estero]) il (data di nascita) residente in (indirizzo di residenza [via/piazza, località, cap, provincia o stato estero]) indirizzo di posta elettronica (user@dominio)

**CHIEDE**

- al Registro del ccTLD .it la comunicazione dei dati del Registrante del nome a dominio “ \_\_\_\_\_ .it”, così come risultanti dal data base whois del Registro stesso;
- copia della seguente documentazione: .....

per i seguenti motivi:

(specificare l’interesse diretto, concreto e attuale connesso all’oggetto della richiesta):

.....

chiede che quanto richiesto sia inviato al seguente indirizzo:

(riportare l’indicazione del luogo, il numero di fax e l’indirizzo e-mail dove si desidera ricevere la documentazione)

.....

Il sottoscritto si impegna a non far uso dei dati personali richiesti se non per gli scopi non strettamente indicati sul presente modulo di richiesta, né a diffondere i predetti dati. Il sottoscritto si assume altresì ogni responsabilità relativa al non corretto utilizzo dei dati personali comunicatigli. In tutti i casi il sottoscritto si obbliga a tenere il Registro manlevato ed indenne da ogni onere o molestia per eventuali azioni di terzi o del Registrante in relazione alla presente richiesta ed agli eventi ad essa collegati o conseguenti.

Il sottoscritto:

- è consapevole che il Registro potrà agire nei propri confronti con azione civile e, se del caso, in sede penale, in ipotesi di falsa dichiarazione;
- si obbliga a tenere il Registro manlevato ed indenne da ogni onere o molestia per eventuali azioni di terzi o del Registrante in relazione alla presente richiesta ed agli eventi ad essa collegati o conseguenti.

Allega fotocopia del seguente proprio documento di identità: (tipo di documento, numero, autorità emittente).

Città, data .....

Il sottoscritto

Nome e Cognome

---

(Firma)

*“Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione di dati personali, i dati personali forniti dai richiedenti saranno raccolti presso l'Istituto di Informatica e Telematica, per le finalità strettamente connesse all'operazione di accesso ai dati personali e saranno trattati presso una banca dati dello IIT per lo svolgimento delle operazioni relative alla richiesta stessa nonché per le altre finalità di legge, e se del caso per la tutela dei diritti. Il titolare del trattamento è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso lo IIT - Registro.*

*I dati saranno comunicati al controinteressato o ai controinteressati ed a terzi ove prescritto dalla legge, da disposizione regolamentare o dal diritto comunitario, o, se del caso, ai fini della tutela dei diritti.*

*Il conferimento di tali dati all'Istituto di Informatica e Telematica del CNR è obbligatorio ai fini della valutazione della richiesta di accesso ai dati personali dell'assegnatario del nome a dominio. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.7 del citato D.Lgs. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Istituto di Informatica e Telematica”*